

CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI

(Art. 37, D.Lgs. 81/08 - Accordo Stato-Regioni 21/12/2011)

- ASM MATERA -

Unità Formativa 8

ARGOMENTI

Formazione specifica


Approfondimenti su:

- Rischi chimici
- Cancerogeni
- DPI
- Mobbing
- Violenze
- Aggressioni

SOSTANZE PERICOLOSE

PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI

PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI



azienda sanitaria locale
materà

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE BASILICATA

S.P.P. - Servizio di Prevenzione e Protezione

Via Montescaglioso - 75100 Matera

Telefono: 0835.25 36 00


Responsabile: ing. Giuseppe Laguardia



MATERA 2019
CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA

5

Rischio Chimico



DEFINIZIONE di AGENTE CHIMICO

**TUTTI GLI ELEMENTI O COMPOSTI CHIMICI,
SIA DA SOLI SIA NEI LORO MISCUGLI,
ALLO STATO NATURALE O OTTENUTI,
UTILIZZATI O SMALTITI,
COMPRESO LO SMALTIMENTO COME RIFIUTI, MEDIANTE QUALSIASI
ATTIVITÀ LAVORATIVA, SIANO ESSI PRODOTTI INTENZIONALMENTE O NO
E
SIANO IMMESSI O NO SUL MERCATO.
(ART.222, LETT. A), D.LGS 81/08)**

AGENTI CHIMICI PERICOLOSI

1. AGENTI CHIMICI CHE SODDISFANO I CRITERI DI CLASSIFICAZIONE COME PERICOLOSI IN UNA DELLE CLASSI DI PERICOLO FISICO O DI PERICOLO PER LA SALUTE DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE TALI AGENTI CHIMICI SIANO CLASSIFICATI NELL'AMBITO DI TALE REGOLAMENTO;
2. SOPPRESSO;
3. AGENTI CHIMICI CHE, PUR NON ESSENDO CLASSIFICABILI COME PERICOLOSI AI SENSI DEL PRESENTE ARTICOLO, LETTERA B), NUMERO 1), COMPORTANO UN RISCHIO PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI A CAUSA DI LORO PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE, CHIMICHE O TOSSICOLOGICHE E DEL MODO IN CUI SONO UTILIZZATI O PRESENTI SUL LUOGO DI LAVORO, COMPRESI GLI AGENTI CHIMICI CUI È STATO ASSEGNATO UN VALORE LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE DI CUI ALL'ALLEGATO XXXVIII.

DEFINIZIONE DI PERICOLOSITÀ

SONO PERICOLOSE LE SOSTANZE E I PREPARATI CHE HANNO UNA O PIÙ DELLE SEGUENTI PROPRIETÀ:

CHIMICO-FISICHE

TOSSICOLOGICHE

CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE

| FISICO | SALUTE | AMBIENTE |
|--|---|---|
| 16 CLASSI <ul style="list-style-type: none"> •ESPLOSIVO •GAS INFIAMMABILI •AEROSOL INFIAMMABILI •GAS COMBURENTI •LIQUIDI INFIAMMABILI •SOLIDI INFIAMMABILI •SOSTANZE CHE HA CONTATTO CON ACQUA EMETTONO GAS INFIAMMABILI •LIQUIDI COMBURENTI •SOLIDI COMBURENTI •PEROSSIDI ORGANICI •GAS SOTTO PRESSIONE •SOSTANZE AUTORISCALDANTI •SOSTANZE AUTOREATTIVE •CORROSIVI PER METALLI | 11 CLASSI DI PERICOLO <ul style="list-style-type: none"> •TOSSICITÀ ACUTA •CORROSIONE/IRRITAZIONE CUTANEA •DANNI RILEVANTI/IRRITAZIONE OCULARE •SENSIBILIZZAZIONE RESPIRATORIA •SENSIBILIZZAZIONE CUTANEA •TOSSICITÀ SISTEMICA SU ORGANI BERSAGLIO A SEGUITO DI ESPOSIZIONE SINGOLA (STOTSE) •TOSSICITÀ SISTEMICA SU ORGANI BERSAGLIO A SEGUITO DI ESPOSIZIONE RIPETUTA(STOTRE) •MUTAGENICITÀ •CANCEROGENICITÀ •TOSSICITÀ RIPRODUTTIVA •TOSSICITÀ A SEGUITO DI ASPIRAZIONE | 2 CLASSI DI PERICOLO <ul style="list-style-type: none"> •PERICOLOSITÀ ACUTA PER L'AMBIENTE ACQUATICO •PERICOLOSITÀ CRONICA PER L'AMBIENTE ACQUATICO |

DATORE DI LAVORO



POSSIBILI VIE DI PENETRAZIONE NELL'ORGANISMO

- **CONTATTO (PELLE, MUCOSE, FERITE)**
- **ASSORBIMENTO CUTANEO**
- **INALAZIONE (NASO, BOCCA, PORI)**
- **INGESTIONE (BOCCA)**

VALORE LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

ALLEGATO XXXVIII D.Lgs 81/08 e s.m.i

ALLEGATO XXXVIII
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

ALLEGATO XXXVIII VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

| EINECS ⁽¹⁾ | CAS ⁽²⁾ | NOME DELL'AGENTE CHIMICO | VALORE LIMITE | | | | NOTAZIONE ⁽³⁾ |
|-----------------------|--------------------|---|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | | 8 ore ⁽⁴⁾ | | Breve Termine ⁽⁵⁾ | | |
| | | | mg/m ³ ₍₆₎ | ppm ₍₇₎ | mg/m ³ ₍₆₎ | ppm ₍₇₎ | |
| 200-467-2 | 60-29 | Dietiletere | 308 | 100 | 616 | 200 | - |
| 200-662-2 | 67-64-1 | Acetone | 1210 | 500 | - | - | - |
| 200-663-8 | 67-66-3 | Cloroformio | 10 | 2 | - | - | Pelle |
| 200-756-3 | 71-55-6 | Tricloroetano, 1,1,1,- | 555 | 100 | 1110 | 200 | - |
| 200-834-7 | 75-04-7 | Etilammina | 9,4 | 5 | - | - | - |
| 200-863-5 | 75-34-3 | Dicloroetano, 1,1,- | 412 | 100 | - | - | Pelle |
| 200-870-3 | 75-44-5 | Fosgene | 0,08 | 0,02 | 0,4 | 0,1 | - |
| 200-871-9 | 75-45-6 | Clorodifluorometano | 3600 | 1000 | - | - | - |
| 201-159-0 | 78-93-3 | Butanone | 600 | 200 | 900 | 300 | - |
| 201-176-3 | 79-09-4 | Acido propionico | 31 | 10 | 62 | 20 | - |
| 202-422-2 | 95-47-6 | o-Xilene | 221 | 50 | 442 | 100 | Pelle |
| 202-425-9 | 95-50-1 | Diclorobenzene, 1, 2,- | 122 | 20 | 306 | 50 | Pelle |
| 202-436-9 | 95-63-6 | Trimetilbenzene 1,2,4 | 100 | 20 | - | - | - |
| 202-704-5 | 98-82-8 | Cumene | 100 | 20 | 250 | 50 | Pelle |
| 202-705-0 | 98-83-9 | Fenilpropene, 2- | 246 | 50 | 492 | 100 | - |
| 202-849-4 | 100-41-4 | Etilbenzene | 442 | 100 | 884 | 200 | Pelle |
| 203-313-2 | 105-60-2 | e-Caprolattame (polveri e vapori) ⁸⁾ | 10 | - | 40 | - | - |
| 203-388-1 | 106-35-4 | Eptan-3-one | 95 | 20 | - | - | - |
| 203-396-5 | 106-42-3 | p-Xilene | 221 | 50 | 442 | 100 | Pelle |
| 203-400-5 | 106-46-7 | Diclorobenzene 1,4- | 122 | 20 | 306 | 50 | - |

VALORI LIMITE BIOLOGICI OBBLIGATORI E PROCEDURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA

ALLEGATO XXXIX

D.Lgs 81/08 e s.m.i

ALLEGATO XXXIX

VALORI LIMITE BIOLOGICI OBBLIGATORI E PROCEDURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA

ALLEGATO XXXIX

VALORI LIMITE BIOLOGICI OBBLIGATORI E PROCEDURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA

PIOMBO e suoi composti ionici.

1. Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello di piombo nel sangue (PbB) con l'ausilio della spettroscopia ad assorbimento atomico o di un metodo che dia risultati equivalenti. Il valore limite biologico è il seguente: *60 µg Pb/100 ml di sangue*. Per le lavoratrici in età fertile il riscontro di valori di piombemia superiori a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue comporta, comunque, allontanamento dall'esposizione.

2. La sorveglianza sanitaria si effettua quando:



l'esposizione a una concentrazione di piombo nell'aria, espressa come media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, è superiore a $0,075 \text{ mg/m}^3$; nei singoli lavoratori è riscontrato un contenuto di piombo nel sangue superiore a *40 µg Pb/100 ml di sangue*.

THRESHOLD LIMIT VALUE - "VALORE LIMITE DI SOGLIA" CHE RAPPRESENTA LA SOGLIA DI CONCENTRAZIONE PER LA SICUREZZA DI "QUASI TUTTE" LE PERSONE ESPOSTE AD UNA DATA SOSTANZA PERICOLOSA NELL'ARIA.








TLV-TWA (THRESHOLD LIMIT VALUE - TIME WEIGHT AVERAGE) - (VALORE LIMITE DI SOGLIA - MEDIA PONDERATA NEL TEMPO): È LA CONCENTRAZIONE MEDIA (RELATIVA AD UNA GIORNATA LAVORATIVA DI 8 ORE, OVVERO AD UNA SETTIMANA LAVORATIVA DI 40 ORE) ALLA QUALE, QUASI TUTTI I LAVORATORI POSSONO ESSERE ESPOSTI, RIPETUTAMENTE, GIORNO DOPO GIORNO, SENZA SUBIRE EFFETTI DANNOSI ALLA SALUTE

TLV-STEL VALORE LIMITE DI SOGLIA - LIMITE PER BREVE TEMPO DI ESPOSIZIONE (THRESHOLD LIMIT VALUE - SHORT TIME EXPOSURE LIMIT): È LA CONCENTRAZIONE MASSIMA ALLA QUALE I LAVORATORI POSSONO ESSERE ESPOSTI PER UN BREVE PERIODO DI TEMPO (PARI AL MASSIMO A 15 MINUTI NELL'ARCO DELLE 8 ORE LAVORATIVE) SENZA CHE SI PRODUCANO IRRITAZIONI, ALTERAZIONI CRONICHE O IRREVERSIBILI AI TESSUTI, NARCOSI DI INTENSITÀ SUFFICIENTE AD AUMENTARE IL RISCHIO DI DANNI ACCIDENTALI. LE ESCURSIONI GIORNALIERE NON POSSONO ESSERE PIÙ DI QUATTRO, DEVE INTERCORRERE UN INTERVALLO DI ALMENO 60 MINUTI E IL TLV-TWA GIORNALIERO NON DEVE ESSERE SUPERATO

TLV- C VALORE LIMITE DI SOGLIA - VALORE DI TETTO (THRESHOLD LIMIT VALUES – CEILING): È LA CONCENTRAZIONE CHE NON DEVE ESSERE SUPERATA, NEANCHE UN ISTANCE, DURANTE IL TEMPO DI ESPOSIZIONE PRODOTTOSI DURANTE L'ATTIVITÀ LAVORATIVA. E' UN PARAMETRO IMPORTANTE PER I GAS IRRITANTI.



| Pittogramma di pericolo (regolamento CE 1272/2008) | Simbolo e denominazione (direttiva 67/548/CEE, obsoleta) | Significato (definizione e precauzioni) | Esempi |
|--|---|---|--|
|  GHS01 | E  Esplosivo | Classificazione: sostanze o preparazioni che possono esplodere a causa di una scintilla o che sono molto sensibili agli urti o allo sfregamento. Precauzioni: evitare colpi, scuotimenti, sfregamenti, fiamme o fonti di calore. | <ul style="list-style-type: none"> • Nitroglicerina |
|  GHS02 | F  INFIAMMABILE | Classificazione: Sostanze o preparazioni che possono surriscaldarsi e successivamente infiammarsi al contatto con l'aria a una temperatura compresa tra i 21 e i 55 °C; acqua; sorgenti di innesco (scintille, fiamme, calore...); Precauzioni: evitare il contatto con materiali (come aria e acqua). | <ul style="list-style-type: none"> • Benzene • Etanolo • Acetone |
| | F+  ESTREMAMENTE INFIAMMABILE | Classificazione: sostanze o preparazioni liquide il cui punto di combustione è inferiore ai 21 °C. Precauzioni: evitare il contatto con materiali (come aria e acqua). | <ul style="list-style-type: none"> • Idrogeno • Acetilene • Etere etilico |
|  GHS03 | O  Comburente | Classificazione: Reagendo con altre sostanze questi prodotti possono facilmente ossidarsi o liberare ossigeno. Per tali motivi possono provocare o aggravare incendi di sostanze combustibili. Precauzioni: evitare il contatto con materiali combustibili. | <ul style="list-style-type: none"> • Ossigeno |

| | | | |
|---|---|--|---|
|  GHS04 | (nessuna corrispondenza) | <p>Classificazione: bombole o altri contenitori di gas sotto pressione, compressi, liquefatti, refrigerati, disciolti.</p> <p>Precauzioni: trasportare, manipolare e utilizzare con la necessaria cautela.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Ossigeno • Acetilene |
|  GHS05 | <p>C</p>  CORROSIVO | <p>Classificazione: questi prodotti chimici causano la distruzione di tessuti viventi e/o attrezzature.</p> <p>Precauzioni: non inalare ed evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli abiti.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Acido cloridrico |
|  GHS06 per prodotti tossici acuti | <p>T</p>  TOSSICO | <p>Classificazione: sostanze o preparazioni che, per inalazione, ingestione o penetrazione nella pelle, possono implicare rischi gravi, acuti o cronici, e anche la morte.</p> <p>Precauzioni: deve essere evitato il contatto con il corpo.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Metanolo |
|  GHS08 per prodotti tossici a lungo termine | <p>T+</p>  ESTREMAMENTE TOSSICO | <p>Classificazione: sostanze o preparazioni che, per inalazione, ingestione o assorbimento attraverso la pelle, provocano rischi estremamente gravi, acuti o cronici, e facilmente la morte.</p> <p>Precauzioni: deve essere evitato il contatto con il corpo, l'inalazione e l'ingestione, nonché un'esposizione continua o ripetitiva anche a basse concentrazioni della sostanza o preparato.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Cianuro • Nicotina |

| | | | |
|---|--|---|--|
|  GHS07 | <p>Xi</p>  IRRITANTE | <p>Classificazione: sostanze o preparazioni non corrosive che, al contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose possono provocare un'azione irritante.</p> <p>Precauzioni: i vapori non devono essere inalati e il contatto con la pelle deve essere evitato.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Cloruro di calcio • Carbonato di sodio |
| | <p>Xn</p>  Nocivo | <p>Classificazione: sostanze o preparazioni che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono implicare rischi per la salute non mortali; oppure sostanze che per inalazione o contatto possono causare reazioni allergiche o asmatiche.</p> <p>Precauzioni: i vapori non devono essere inalati e il contatto con la pelle deve essere evitato.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Laudano • Diclorometano • Cisteina |
|  GHS09 | <p>N</p>  Pericoloso per l'ambiente | <p>Classificazione: il contatto dell'ambiente con queste sostanze o preparazioni può provocare danni all'ecosistema (flora, fauna, acqua, ecc..) a corto o a lungo periodo.</p> <p>Precauzioni: le sostanze non devono essere disperse nell'ambiente.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Fosforo • Cianuro di potassio • Nicotina |



INDICAZIONI DI PERICOLO

CONSIGLI DI PRUDENZA

COME RICONOSCERE GLI AGENTI PERICOLOSI:

L'etichetta

La scheda di sicurezza

ETICHETTATURA

**INDICAZIONI DA RIPORTARE SU APPOSITA
ETICHETTA O SULL'IMBALLAGGIO E O
SULLA CONFEZIONE:**

- **SIMBOLI DI PERICOLO;**
- **INDICAZIONI DI PERICOLO ;**
- **CONSIGLI DI PRUDENZA;**


ETICHETTA SUGLI IMBALLI

=

PRIMA FONTE DI INFORMAZIONE

CONTIENE NOTIZIE CONCISE MA BEN DEFINITE SUI RISCHI INSITI NELLA MANIPOLAZIONE (CLASSE DI PERICOLOSITÀ, SIMBOLI) E LE PROCEDURE MINIME DA ADOTTARE PER MINIMIZZARE TALI RISCHI (FRASI DI RISCHIO E CONSIGLI DI PRUDENZA)

L'ETICHETTA RIPORTATA SUI PRODOTTI TIENE CONTO DI TUTTI I PERICOLI POTENZIALI CONNESSI CON LA **NORMALE MANIPOLAZIONE ED UTILIZZAZIONE DELLE SOSTANZE E DEI PREPARATI PERICOLOSI NELLA FORMA IN CUI VENGONO COMMERCIALIZZATI**



DITTA
INDIRIZZO/RECAPITI

ACETONE
PERICOLO

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P210 Tenere lontano da fonti di calore / scintille / fiamme libere / superfici riscaldate.
Non fumare.
P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso.
P305+P351+P338 In caso di contatto con gli occhi sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P403+P233 Tenere il recipiente ben chiuso in luogo ben ventilato

EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle

N° CE. 200-662-2

Pittogrammi di pericolo.

Avvertenza. Indica il grado di pericolo.

Indicazioni di pericolo H.

Consigli di prudenza P.

Ulteriori informazioni di pericolo EUH.

SCHEDA DI SICUREZZA

**ACCOMPAGNA OBBLIGATORIAMENTE IL PRODOTTO
PERICOLOSO IN COMMERCIO ED E' COMPOSTA DA**

16 VOCI STANDARDIZZATE

REDATTE IN LINGUA ITALIANA

SCHEDE DI SICUREZZA (SDS) ALL-2 REG UE 1907/2006


- 1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA**
- 2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI**
- 3. COMPOSIZIONE /INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI**
- 4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO**
- 5. MISURE ANTINCENDIO**
- 6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE**
- 7. MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO**

- 8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE**
- 9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE**
- 10. STABILITÀ E REATTIVITÀ**
- 11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE**
- 12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE**
- 13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO**
- 14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO**
- 15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE**
- 16. ALTRE INFORMAZIONI**


CATEGORIE DI PRODOTTI A RISCHIO CHIMICO DI PIÙ FREQUENTE IMPIEGO IN AMBIENTE SANITARIO

- Formaldeide**
- Gas anestetici**
- Gas compressi**
- Gas criogenici**
- Farmaci antiblastici**
- Sterilizzanti e disinfettanti**
- Reattivi di laboratorio**
- Cancerogeni (benzene, benzidina, ecc.)**


RISCHIO CANCEROGENO E MUTAGENO




FORMALDEIDE




CICLOFOSFAMIDE



DICLOROETANO



COLCHICINA



BROXURIDINA

ARTICOLO 234 - DEFINIZIONI

1. AGLI EFFETTI DEL PRESENTE DECRETO SI INTENDE PER:

A) *AGENTE CANCEROGENO:*

1) *UNA SOSTANZA O MISCELA CHE CORRISPONDE AI CRITERI DI CLASSIFICAZIONE COME SOSTANZA CANCEROGENA DI CATEGORIA 1 A O 1 B DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO;*

2) *UNA SOSTANZA, MISCELA O PROCEDIMENTO MENZIONATI ALL'ALLEGATO XLII DEL PRESENTE DECRETO, NONCHÈ SOSTANZA O MISCELA LIBERATE NEL CORSO DI UN PROCESSO E MENZIONATE NELLO STESSO ALLEGATO;*

B) *AGENTE MUTAGENO:*

1) *UNA SOSTANZA O MISCELA CORRISPONDENTE AI CRITERI DI CLASSIFICAZIONE COME AGENTE MUTAGENO DI CELLULE GERMINALI DI CATEGORIA 1 A O 1 B DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008;*

C) *VALORE LIMITE: SE NON ALTRIMENTI SPECIFICATO, IL LIMITE DELLA CONCENTRAZIONE MEDIA, PONDERATA IN FUNZIONE DEL TEMPO, DI UN AGENTE CANCEROGENO O MUTAGENO NELL'ARIA, RILEVABILE ENTRO LA ZONA DI RESPIRAZIONE DI UN LAVORATORE, IN RELAZIONE AD UN PERIODO DI RIFERIMENTO DETERMINATO STABILITO NELL'ALLEGATO XLIII.*

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

SOSTITUZIONE E RIDUZIONE

CICLO CHIUSO

MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

IMPIEGO DI QUANTITATIVI NON SUPERIORI ALLE EFFETTIVE NECESSITÀ

LIMITARE IL NUMERO DEI LAVORATORI ESPOSTI

MISURAZIONE DELLE EMISSIONI

SMALTIMENTO IN CONTENITORI DEDICATI

UTILIZZO DI INDUMENTI PROTETTIVI (DPI)

MISURE TECNICHE

SERVIZI IGIENICI

CUSTODIA DEGLI INDUMENTI PROTETTIVI (DPI)

ARMADI A DOPPIO SCOMPARTO

ESPOSIZIONE NON PREVEDIBILE

ADOZIONE IMMEDIATA DI MISURE DI CONTENIMENTO (PROCEDURE DI EMERGENZA)

COMUNICAZIONE ALL'ORGANO DI VIGILANZA DELL'EVENTO

SORVEGLIANZA SANITARIA E REGISTRO DEGLI ESPOSTI

I LAVORATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 242 SONO ISCRITTI IN UN REGISTRO NEL QUALE È RIPORTATA, PER CIASCUNO DI ESSI, L'ATTIVITÀ SVOLTA, L'AGENTE CANCEROGENO O MUTAGENO UTILIZZATO E, OVE NOTO, IL VALORE DELL'ESPOSIZIONE A TALE AGENTE.

DETTO REGISTRO È ISTITUITO ED AGGIORNATO DAL DATORE DI LAVORO CHE NE CURA LA TENUTA PER IL TRAMITE DEL MEDICO COMPETENTE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE ED I RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA HANNO ACCESSO A DETTO REGISTRO

DDP



“SI INTENDE PER DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) QUALSIASI ATTREZZATURA DESTINATA AD ESSERE INDOSSATA E TENUTA DAL LAVORATORE ALLO SCOPO DI PROTEGGERLO CONTRO UNO O PIÙ RISCHI SUSCETTIBILI DI MINACCIARNE LA SICUREZZA O LA SALUTE DURANTE IL LAVORO, NONCHÉ OGNI COMPLEMENTO O ACCESSORIO DESTINATO A TALE SCOPO”.

NON SONO DPI:

- GLI INDUMENTI DI LAVORO ORDINARI E LE UNIFORMI NON SPECIFICAMENTE DESTINATI A PROTEGGERE LA SICUREZZA E LA SALUTE DEL LAVORATORE;
- LE ATTREZZATURE DEI SERVIZI DI SOCCORSO E DI SALVATAGGIO;
- LE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DELLE FORZE ARMATE, DELLE FORZE DI POLIZIA E DEL PERSONALE DEL SERVIZIO PER IL MANTENIMENTO DELL'ORDINE PUBBLICO;
- LE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PROPRIE DEI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI;
- I MATERIALI SPORTIVI QUANDO UTILIZZATI A FINI SPECIFICAMENTE SPORTIVI E NON PER ATTIVITÀ LAVORATIVE;
- I MATERIALI PER L'AUTODIFESA O PER LA DISSUAZIONE;
- GLI APPARECCHI PORTATILI PER INDIVIDUARE E SEGNALARE RISCHI E FATTORI NOCIVI.

LE NORME DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO,
PREVEDONO UN ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA
CHE PRIVILEGI LE MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE COLLETTIVA E L'ELIMINAZIONE ALLA
FONTE DI QUALUNQUE TIPO DI INQUINANTE
PRESENTE NELL'AMBIENTE DI LAVORO.

I D.P.I. DEVONO ESSERE IMPIEGATI QUANDO I RISCHI NON POSSONO ESSERE EVITATI, O SUFFICIENTEMENTE RIDOTTI MEDIANTE:

- MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE (ALLA FONTE);**
- MEZZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA;**
- MISURE, METODI O PROCEDIMENTI DI RIORGANIZZAZIONE DEL LAVORO**

IL DATORE DI LAVORO FORNISCE I DPI IN BASE ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI.



IL LAVORATORE HA L'OBBLIGO DI UTILIZZARLI QUANDO LA VALUTAZIONE DEI RISCHI LO PREVEDE E CONFORMEMENTE ALLA FORMAZIONE E ALLE INDICAZIONI RICEVUTE.

1) DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DA PARTE DEL
PRODUTTORE

2) MARCATURA CE

3) NOTA INFORMATIVA RILASCIATA DAL PRODUTTORE

| <u>Categoria</u> | <u>Tipi di DPI che ne fanno parte</u> | <u>Certificazione</u> |
|------------------|--|--|
| I | DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare da rischi di danni fisici di lieve entità. La persona che usa il DPI ha la possibilità di valutarne l'efficacia | Dichiarazione di conformità <i>(rilasciata direttamente dal costruttore)</i> |
| II | DPI che non rientrano nelle altre due | Dichiarazione di conformità + Attestato di certificazione CE di Tipo <i>(rilasciato dall'organo notificante previa verifica del prototipo)</i> |
| III | DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesione gravi e di carattere permanente. La persona che usa il DPI non ha la possibilità di percepire tempestivamente che si sta verificando un effetto lesivo | Dichiarazione di conformità + Attestato di certificazione CE di Tipo (rilasciato dall'organo notificante) + Controllo almeno un volta l'anno del prodotto o del sistema di qualità |

| CATERGORIA DPI | TIPO DI PROTEZIONE |
|-------------------|--|
| I | <ul style="list-style-type: none"> • AZIONI LESIVE CON EFFETTI SUPERFICIALI PRODOTTE DA STRUMENTI MECCANICI • ORDINARI FENOMENI ATMOSFERICI • URTI LIEVI E VIBRAZIONI • RAGGI SOLARI |
| II | <ul style="list-style-type: none"> • AZIONI LESIVE PRODOTTE DA AGENTI DI NATURA MECCANICA E CHIMICA • URTI E VIBRAZIONI • RUMORE |
| III | <ul style="list-style-type: none"> • AEROSOL DI LIQUIDI, SOLIDI E/O GAS IRRITANTI, PERICOLOSI, TOSSICI, RADIOTOSSICI • AGGRESSIONI CHIMICHE, RADIAZIONI IONIZZANTI • CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO |



DPI salvavita e
otoprotettori



DPI E DM

DAL 21 MARZO 2010 È IN VIGORE LA NUOVA DIRETTIVA 2007/47/CE RELATIVA AI DISPOSITIVI MEDICI, RECEPITA ANCHE IN ITALIA CON IL DECRETO LEGISLATIVO 25 GENNAIO 2010, N. 37.

LA DIRETTIVA PERMETTE DI COMMERCIALIZZARE PRODOTTI A DOPPIO USO (PRIMA NON ERA POSSIBILE), OSSIA PRODOTTI UTILIZZABILI SIA COME DM CHE COME DPI. LA MODIFICA INCLUDE DEFINIZIONI CHIARE SU QUALI PROCEDURE SEGUIRE PER I PRODOTTI DM CHE POSSONO ANCHE ESSERE UTILIZZATI COME DPI.





Etimologia

DALL'INGLESE

TO MOB

ATTACCARE IN MASSA

AGGREDIRE TUMULTUOSAMENTE;

DAL LATINO

MOBILE VULGUS

MOVIMENTO DELLA GENTAGLIA

FORME SOCIALI

NELLA SCUOLA – BULLISMO

NELLA VITA MILITARE – NONNISMO

NELLE AZIENDE – BOSSING

NEL MONDO DEL LAVORO – MOBBING:

PRIMA DESCRIZIONE EFFETTUATA DALLO

PSICOLOGO TEDESCO LEYMANN

LEYMANN (STUDIO DEL 1992)

VIOLENZA PSICOLOGICA

EFFETTUATA ATTRAVERSO:

UNA COMUNICAZIONE OSTILE

UN COMPORTAMENTO OSTILE

**IN MODO CONTINUO E SISTEMATICO, CHE SUSCITA
IMPOTENZA NELLA VITTIMA, PER MANCANZA DI DIFESE
E PROTEZIONI**

HARALD EGE

(PSICOLOGO DEL LAVORO)

DEFINIZIONE DI MOBBING:

***“FORMA DI TERRORE PSICOLOGICO
SUL POSTO DI LAVORO, ESERCITATA
ATTRAVERSO COMPORTAMENTI AGGRESSIVI
E VESSATORI RIPETUTI, DA PARTE DEI COLLEGHI
O SUPERIORI, ATTUATI IN MODO RIPETITIVO
E PROTRATTI PER UN PERIODO
DI ALMENO SEI MESI”.***

TIPI DI MOBBING

- **VERTICALE (SUPERIORE – SUBORDINATO)**
- **ORIZZONTALE (PARI)**
- **COLLETTIVO (STRATEGIA AZIENDALE VERSO UN GRUPPO DI PERSONE)**
- **DOPPIO MOBBING (SUPERIORE – DIPENDENTE – FAMIGLIA)**

CRITERI PER MOBING

- **CONTINUITÀ NEL TEMPO: ALMENO 1 VOLTA A SETTIMANA PER ALMENO 6 MESI CONTINUATIVI (CRITERIO DELLA PERSISTENZA E SISTEMATICITÀ)**
- **ATTACCHI A:**
 - **COMUNICAZIONE**
 - **RELAZIONI SOCIALI**
 - **IMMAGINE SOCIALE**
 - **SITUAZIONE PROFESSIONALE**
 - **SALUTE**

RISVOLTI LEGALI:

SEDE CIVILE E SEDE PENALE

RISARCIMENTO DEL DANNO BIOLOGICO



MOLESTIE

Art. 660 c.p.

CHIUNQUE, IN UN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO,
OVVERO COL MEZZO DEL TELEFONO, PER PETULANZA O PER
ALTRO BIASIMEVOLE MOTIVO, RECA A TALUNO MOLESTIA O
DISTURBO È PUNITO CON L' ARRESTO FINO A SEI MESI O
CON L' AMMENDA FINO A 516 EURO.

Art. 612 bis c.p. Atti persecutori

- 1. SALVO CHE IL FATTO COSTITUISCA PIÙ GRAVE REATO, È PUNITO CON LA RECLUSIONE DA SEI MESI A QUATTRO ANNI CHIUNQUE, CON CONDOTTE REITERATE, MINACCIA O MOLESTA TALUNO IN MODO DA CAGIONARE UN PERDURANTE E GRAVE STATO DI ANSIA O DI PAURA OVVERO DA INGENERARE UN FONDATA TIMORE PER L'INCOLUMITÀ PROPRIA O DI UN PROSSIMO CONGIUNTO O DI PERSONA AL MEDESIMO LEGATA DA RELAZIONE AFFETTIVA OVVERO DA COSTRINGERE LO STESSO AD ALTERARE LE PROPRIE ABITUDINI DI VITA.
- 2. LA PENA È AUMENTATA SE IL FATTO È COMMESO DAL CONIUGE LEGALMENTE SEPARATO O DIVORZIATO O DA PERSONA CHE SIA STATA LEGATA DA RELAZIONE AFFETTIVA ALLA PERSONA OFFESA.

- 3.LA PENA È AUMENTATA FINO ALLA METÀ SE IL FATTO È COMMESSE A DANNO DI UN MINORE, DI UNA DONNA IN STATO DI GRAVIDANZA O DI UNA PERSONA CON DISABILITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104, OVVERO CON ARMI O DA PERSONA TRAVISATA.
- 4.IL DELITTO È PUNITO A QUERELA DELLA PERSONA OFFESA. IL TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DELLA QUERELA È DI SEI MESI. SI PROCEDE TUTTAVIA D'UFFICIO SE IL FATTO È COMMESSE NEI CONFRONTI DI UN MINORE O DI UNA PERSONA CON DISABILITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104, NONCHÈ QUANDO IL FATTO È CONNESSO CON ALTRO DELITTO PER IL QUALE SI DEVE PROCEDERE D'UFFICIO.

Art. 609 bis c.p.

- CHIUNQUE CON VIOLENZA O MINACCIA O MEDIANTE ABUSO DI AUTORITÀ, COSTRINGE TALUNO A COMPIERE O SUBIRE ATTI SESSUALI È PUNITO CON LA RECLUSIONE DA CINQUE A DIECI ANNI.
- ALLA STESSA PENA SOGGIACE CHI INDUCE TALUNO A COMPIERE O SUBIRE ATTI SESSUALI:
 1. ABUSANDO DELLE CONDIZIONI DI INFERIORITÀ FISICA O PSICHICA DELLA PERSONA OFFESA AL MOMENTO DEL FATTO;
 2. TRAENDO IN INGANNO LA PERSONA OFFESA PER ESSERSI IL COLPEVOLE SOSTITUITO AD ALTRA PERSONA.
- NEI CASI DI MINORE GRAVITÀ LA PENA È DIMINUITA IN MISURA NON ECCELENTE I DUE TERZI.

CARATTERISTICHE DEGLI ATTI

- **ESPRESSIONI VERBALI A SFONDO SESSUALE**
- **CORTEGGIAMENTO INVASIVO E INSISTITO**
- **CONTATTO FISICO**

CHIUNQUE ABBIA SUBITO MOLESTIE SESSUALI HA A DISPOSIZIONE DIVERSI STRUMENTI A PROPRIA TUTELA:

- IN SEDE PENALE
CONDANNA AD UNA PENA E RISARCIMENTO
DEL DANNO**
- IN SEDE CIVILE
RISARCIMENTO DEL DANNO**

AGGRESSIONI

RACCOMANDAZIONE PER PREVENIRE GLI ATTI DI VIOLENZA A DANNO DEGLI OPERATORI SANITARI.

- **TORINO:** IN UN ANNO 66 AGGRESSIONI A PERSONALE SANITARIO
- **LIGURIA** SETTEMBRE 2019 ENNESIMA AGGRESSIONE AL PERSONALE DEL PS DEL GALLIERA, FERITI INFERMIERE E MILITE
L'AGGRESSORE, UN PAZIENTE PSCHIATRICO, BLOCCATO DAGLI ALTRI OPERATORI E RICOVERATO CON UN TSO
- **BOLOGNA,** DOTTORESSA PRESA A SCHIAFFI ALL'OSPEDALE MAGGIORE
- **LATINA** AGOSTO 2019 AGGRESSIONI IN OSPEDALE, CASATI: "PROBLEMA DIFFUSO, SERVONO SCELTE CONDIVISE"
UN PAZIENTE DI ROMA, IN ATTESA DI UNA VISITA MEDICA ALL'OSPEDALE GORETTI, HA SFASCIATO UNA FINESTRA DEL REPARTO CARDIOLOGIA"
- **ROMA** AGOSTO 2019 INFERMIERA DEL SAN CAMILLO INSULTATA E PRESA A SCHIAFFI DA UN SENZA FISSA DIMORA
- **ABRUZZO** LUGLIO AGOSTO 2019 EPISODI DI AGGRESSIONE AVVENUTI AI DANNI DI OPERATORI SANITARI DEL P.O. AVEZZANO
- **NAPOLI** AGOSTO 2019, ANCORA VIOLENZA IN OSPEDALE: DOTTORESSA PICCHIATA AL SAN GIOVANNI BOSCO
- **CASERTA** AGOSTO 2019 ANCORA UN'AGGRESSIONE IN OSPEDALE. I PARENTI DI UN PAZIENTE ROMPONO IL SETTO NASALE A UN MEDICO
- **PALERMO-** "ALTRA AGGRESSIONE AI DANNI DI PERSONALE SANITARIO E DANNEGGIAMENTO DI BENI DEL NOSOCOMIO

Gli atti di violenza a danno degli operatori Sanitari costituiscono eventi sentinella che richiedono la messa in atto di opportune iniziative di protezione e prevenzione

Raccomandazione n. 8, novembre 2007

CON LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE SI INTENDE INCORAGGIARE L'ANALISI DEI LUOGHI DI LAVORO DEI RISCHI CORRELATI E L'ADOZIONE DI INIZIATIVE E PROGRAMMI, VOLTI A PREVENIRE GLI ATTI DI VIOLENZA E/O ATTENUARNE LE CONSEGUENZE NEGATIVE.





NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH(NIOSH)

**DEFINISCE LA VIOLENZA NEL POSTO DI LAVORO
COME**

**“OGNI AGGRESSIONE FISICA, COMPORTAMENTO
MINACCIOSO O ABUSO VERBALE CHE SI VERIFICA
NEL POSTO DI LAVORO”.**

**SEBBENE QUALUNQUE OPERATORE SANITARIO
POSSA ESSERE VITTIMA DI VIOLENZA, I MEDICI,
GLI INFERMIERI E GLI OPERATORI SOCIO SANITARI
SONO A RISCHIO PIÙ ALTO IN QUANTO SONO A
CONTATTO DIRETTO CON IL PAZIENTE.**

IN GENERALE, GLI EVENTI DI VIOLENZA SI VERIFICANO PIÙ FREQUENTEMENTE NELLE SEGUENTI AREE:

- ❖ SERVIZI DI EMERGENZA-URGENZA;
- ❖ STRUTTURE PSICHIATRICHE OSPEDALIERE E TERRITORIALI;
- ❖ LUOGHI DI ATTESA;
- ❖ SERVIZI DI GERIATRIA;
- ❖ SERVIZI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE.

CONCORRONO ALL'INCREMENTO DEGLI **ATTI DI VIOLENZA**

- L'AUMENTO DI PAZIENTI CON DISTURBI PSICHIATRICI ACUTI

- LA DIFFUSIONE DELL'ABUSO DI ALCOL E DROGA

- L'ACCESSO SENZA RESTRIZIONE DI VISITATORI PRESSO OSPEDALI

- LUNGHE ATTESE NELLE ZONE DI EMERGENZA

- RIDOTTO NUMERO DI PERSONALE DURANTE ALCUNI MOMENTI DI MAGGIORE ATTIVITÀ

- PRESENZA DI UN SOLO OPERATORE A CONTATTO CON IL PAZIENTE DURANTE VISITE,

- MANCANZA DI FORMAZIONE DEL PERSONALE NEL RICONOSCIMENTO E CONTROLLO DEI COMPORTAMENTI OSTILI E AGGRESSIVI;

**IL COMPORTAMENTO VIOLENTO AVVIENE SPESSO
SECONDO UNA PROGRESSIONE CHE, PARTENDO
DALL'USO DI ESPRESSIONI VERBALI AGGRESSIVE,
ARRIVA FINO A GESTI ESTREMI QUALI L'OMICIDIO.**



USO DI ESPRESSIONI VERBALI AGGRESSIVI

IMPIEGO DI GESTI VIOLENTI

MINACCIA

SPINTA

CONTATTO FISICO

USO DI ARMA

Obiettivo



PREVENIRE GLI ATTI DI VIOLENZA CONTRO GLI OPERATORI SANITARI ATTRAVERSO LA IMPLEMENTAZIONE DI MISURE CHE CONSENTANO L'ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DELLE CONDIZIONI DI RISCHIO PRESENTI E L'ACQUISIZIONE DI COMPETENZE DA PARTE DEGLI OPERATORI NEL VALUTARE E GESTIRE TALI EVENTI QUANDO ACCADONO.

AMBITI DI APPLICAZIONE

DOVE → IN TUTTE LE STRUTTURE
SANITARIE OSPEDALIERE E TERRITORIALI, CON
PRIORITÀ PER LE ATTIVITÀ CONSIDERATE A PIÙ ALTO
RISCHIO

A CHI → TUTTI GLI OPERATORI COINVOLTI IN
PROCESSI ASSISTENZIALI RIVOLTI ALLA PERSONA

QUANDO → DURANTE L'EROGAZIONE DI
PRESTAZIONI ED INTERVENTI SOCIO-SANITARI.

Azioni



**LE STRUTTURE SANITARIE DEVONO METTERE IN ATTO
UN PROGRAMMA DI PREVENZIONE DELLA VIOLENZA
CHE DOVREBBE COMPRENDERE ALMENO LE AZIONI
DI SEGUITO RIPORTATE:**

ELABORAZIONE PROGRAMMA DI PREVENZIONE

DIFFONDERE UNA POLITICA DI TOLLERANZA ZERO
VERSO ATTI DI VIOLENZA, FISICA O VERBALE

FACILITARE IL COORDINAMENTO CON LE
FORZE DI POLIZIA

ASSEGNARE LA RESPONSABILITÀ DELLA
CONDUZIONE DEL PROGRAMMA A SOGGETTI O
GRUPPI DI LAVORO

AFFERMARE L'IMPEGNO DELLA DIREZIONE PER LA
SICUREZZA NELLE PROPRIE STRUTTURE.

PUÒ ESSERE UTILE LA COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO CHE DEVE PREVEDERE LA PRESENZA ALMENO DEI SEGUENTI COMPONENTI:

- **UN REFERENTE DELLA DIREZIONE SANITARIA**
- **UN REFERENTE DELL'AREA AFFARI LEGALI E/O GESTIONE RISORSE UMANE**
- **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

➤ UN RAPPRESENTANTE DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA

➤ UN RAPPRESENTANTE DELLA PROFESSIONE MEDICA

➤ UN RAPPRESENTANTE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA

Analisi delle situazioni lavorative

IL GRUPPO DI LAVORO, O ALTRO SOGGETTO INDIVIDUATO DALLA DIREZIONE, DOVRÀ VALUTARE LA VULNERABILITÀ DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E DETERMINARE LE AZIONI PREVENTIVE MAGGIORMENTE EFFICACI DA ADOTTARE:

✓ **REVISIONE DEGLI EPISODI DI VIOLENZA SEGNALATI:**
SEGNALAZIONI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, ALLE FORZE DI POLIZIA O ALLA DIREZIONE AZIENDALE, DENUNCIA DI INFORTUNIO ALL'INAIL ECC.

L'ANALISI DOVREBBE CONSENTIRE DI IDENTIFICARE LA FREQUENZA E SEVERITÀ DEGLI EPISODI, METTERE IN EVIDENZA L'ESISTENZA DI FATTORI FAVORENTI

✓ *CONDUZIONE DI INDAGINI AD HOC PRESSO IL PERSONALE: QUESTIONARI E/O INTERVISTE.*

LA SOMMINISTRAZIONE DEVE ESSERE OPPORTUNA OGNI QUALVOLTA VENGANO REALIZZATE IMPORTANTI MODIFICHE LAVORATIVE O DOPO LA SEGNALAZIONE DI UN EPISODIO DI VIOLENZA.

✓ *ANALISI DELLE CONDIZIONI OPERATIVE E DELL'ORGANIZZAZIONE NEI SERVIZI CONSIDERATI MAGGIORMENTE A RISCHIO: PERSONALE DOVREBBE PERIODICAMENTE EFFETTUARE SOPRALLUOGHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLI IN CUI SI È VERIFICATO UN RECENTE EPISODIO DI VIOLENZA, AL FINE DI:*

- ANALIZZARE L'INCIDENTE NEI SUOI DETTAGLI RILEVANTI
- IDENTIFICARE ATTIVITÀ LAVORATIVE, PROCESSI, PROCEDURE O AMBIENTI A RISCHIO PIÙ ELEVATO
- RILEVARE I FATTORI DI RISCHIO LEGATI ALLA TIPOLOGIA DEI PAZIENTI

DEFINIZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE E CONTROLLO

Misure strutturali e TECNOLOGICHE possibili :

VALUTARE I PROGETTI DI **NUOVA** COSTRUZIONE

VALUTARE LA NECESSITÀ DI
INSTALLARE, E MANTENERE
REGOLARMENTE IN FUNZIONE,
IMPIANTI DI ALLARME



VALUTARE LA NECESSITÀ,
DI ASSICURARE LA
DISPONIBILITÀ DI METAL-
DETECTOR FISSI O
PORTATILI

- ☀️ **INSTALLARE UN IMPIANTO VIDEO A CIRCUITO CHIUSO**
- ☀️ **ASSICURARE LA DISPONIBILITÀ DI STANZE DOTATE DEI NECESSARI DISPOSITIVI DI SICUREZZA NEL CASO DI PAZIENTI IN STATO DI FERMO, SOTTO EFFETTO DI ALCOL E DROGA O COMPORTAMENTI VIOLENTI**
- ☀️ **ASSICURARSI CHE I LUOGHI DI ATTESA SIANO CONFORTEVOLI**





- ASSICURARE L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI ILLUMINAZIONE IDONEI E SUFFICIENTI SIA ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA CHE ALL'APERTO
- GARANTIRE, AL FINE DI LIMITARNE L'ACCESSO, LA PRESENZA E IL FUNZIONAMENTO DI IDONEE SERRATURE
- SOSTITUIRE E/O RIPARARE, CON URGENZA, FINESTRE E SERRATURE ROTTE

MISURE ORGANIZZATIVE

STABILIRE UN COORDINAMENTO CON LE FORZE DI POLIZIA

SENSIBILIZZARE IL PERSONALE
AFFINCHÉ VENGANO SEMPRE
SEGNALATE AGGRESSIONI O MINACCE

REGOLAMENTARE, SE NECESSARIO, L'INGRESSO IN
ALCUNE AREE, QUALI L'ISOLA NEONATALE O LA PEDIATRIA

PREDISPORRE LA PRESENZA E DISPONIBILITÀ
DI UN TEAM ADDESTRATO A GESTIRE
SITUAZIONI CRITICHE E A
CONTROLLARE PAZIENTI AGGRESSIVI. I
MOMENTI A RISCHIO PIÙ ELEVATO SI
REALIZZANO DURANTE IL
TRASPORTO DEL PAZIENTE, NELLA RISPOSTA
ALL'EMERGENZA, NELLE ORE NOTTURNE


ASSICURARSI CHE I PAZIENTI IN ATTESA DI UNA PRESTAZIONE
SANITARIA RICEVANO INFORMAZIONI CHIARE
SUI TEMPI DI ATTESA

Gestione degli episodi di violenza



OGNI PROGRAMMA DI PREVENZIONE DOVREBBE ASSICURARE UN OPPORTUNO TRATTAMENTO E SOSTEGNO AGLI OPERATORI VITTIMA DI VIOLENZA O CHE POSSONO ESSERE RIMASTI TRAUMATIZZATI PER AVER ASSISTITO AD UN EPISODIO DI VIOLENZA.

LE VITTIME DELLA VIOLENZA SUL LUOGO DI LAVORO POSSONO PRESENTARE, OLTRE A LESIONI FISICHE, UNA VARIETÀ DI SITUAZIONI CLINICHE TRA CUI TRAUMA PSICOLOGICO DI BREVE O LUNGA DURATA, TIMORE DI RIENTRO AL LAVORO, CAMBIAMENTO NEI RAPPORTI CON COLLEGHI E FAMILIARI.



**IMPLEMENTAZIONE DELLA
RACCOMANDAZIONE A LIVELLO
AZIENDALE**

**MONITORAGGIO
DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA
RACCOMANDAZIONE**

**ATTIVAZIONE DEL
PROTOCOLLO DI
MONITORAGGIO DEGLI
EVENTI SENTINELLA**

Aggiornamento della Raccomandazione



**Suggerimenti per il miglioramento
dell'efficacia della Raccomandazione**